



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Verona**

**Sezione 01**

Il Giudice di Pace di Verona Dott. NIVE LORENZATO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 732 / 2022 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2022

**TRA**

Parte istante: ZORZAN MARCELLO - ZRZMCL44B03F092B

rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO LIOIA- LIOFNC75M22H926M, giusta procura alle liti in atti,

**E**

Controparte: TIM S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. (P.IVA 00488410010)

rappr. e dif. dall'Avv. NICOLA MAIONE- MNANCL71T09M208U, giusta procura alle liti in atti,

**OGGETTO: Deposito Minuta/Sentenza**

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 15.5.2023, da intendersi qui integralmente trascritte.

**Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione**

L'attore conveniva in giudizio Tim S.p.A. per sentirla condannare per inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., ovvero l'inesatto inadempimento e quindi al risarcimento dei danni ovvero alla corresponsione delle penali contrattuali *pro die*, ovvero agli indennizzi indicati nella Carta dei Servizi nella misura pari ad €. 500,00 o quella minore o maggiore da quantificarsi in corso di causa.

Lamentava, l'attore che a far data dal 7.8.2021 al 1.9.2021 aveva subito l'interruzione dei servizi di fonia vocale e collegamento internet.

Si costituiva Telecom Italia S.p.a. la quale, eccepita in via preliminare l'improcedibilità dell'azione per non avere esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, insisteva nel rigetto della

domanda, precisando che il mancato funzionamento della linea doveva attribuirsi a disservizi di carattere tecnico, non imputabili alla odierna convenuta.

Il Gdp, assegnati i termini per il deposito di memoria 320 cpc, ritenuta la causa documentale, vista la rinuncia alle istanze istruttorie dell'attore, fissava per precisazioni delle conclusioni l'udienza del 15.5.2023, con assegnazione dei termini per il deposito di note conclusive.

Contrariamente a quanto asserito dalla convenuta, risulta correttamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, come da documentazione in atti (fascicolo attoreo).

Va rilevato preliminarmente che l'attore non ha documentato il contratto in essere con Telecom Spa relativo a fonia ed internet. Peraltro, l'esistenza del contratto riferibile alla sola fonia può dedursi dalla conferma resa in atti dalla convenuta la quale, peraltro, nulla ha documentato in ordine alla lamentata interruzione del servizio, asseritamente imputabile a generici motivi tecnici.

Il fatto come descritto dall'attore anche alla luce delle deduzioni della convenuta risulta pertanto provato, di talchè avuto riguardo alla Carta dei Servizi alla voce 3.2. – "Indennizzi" per il caso di sospensione del servizio è prevista la corresponsione di €. 7,80 per giorno, laddove il guasto non sia risolto entro i primi due giorni. Ne consegue che all'attore andrà corrisposta la somma complessiva di €. 7,80 per 21 giorni (dal 7.8.2021 al 1.9.2021, n° 25 giorni), per un totale complessivo di €. 195,00.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M**

*Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da ZORZAN MARCELLO, nei confronti di TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accertati i fatti di cui in premessa condanna TIM S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento a favore dell'attore, per le causali di cui in premessa, della somma di €. 195,00, oltre al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 250,00, oltre accessori di legge.*

*Così deciso in Verona, li 24-7-2023*

*Il Giudice di Pace: Dott. NIVE LORENZATO*